CAMERA DEI DEPUTATI N. 3306

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento di fenomeni di eutrofizzazione

Presentato il 25 novembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — I problemi di maggiore rilevanza relativi all'inquinamento delle acque costiere italiane possono essere ricondotti essenzialmente a due: quello dovuto ai microorganismi patogeni e quello da composti eutrofizzanti.

Limitatamente allo stato trofico delle acque costiere, le uniche possibilità di formulare una visione complessiva delle situazioni si riferiscono al quadro tracciato verso la fine del decennio scorso che, per memoria, può essere riassunto nei termini che seguono.

Costa tirrenica.

Nessuna indicazione di fatti riconducibili a fenomeni di eutrofizzazione viene data per l'arco ligure, sia nel tratto a ovest di Genova che in quello ad est ed oltre, fino alla foce dell'Arno, ove sono state invece segnalate episodiche fioriture algali. Più a sud, da Piombino alla foce dell'Ombrone e fino a Civitavecchia, le condizioni migliorano, non verificandosi più alcun evidente fenomeno di eutrofizzazione. Alla foce del Tevere si ha un netto aumento nelle acque costiere di sali nutritivi e, di conseguenza, della clorofilla, che raggiunge concentrazioni fino a diverse decine di microorganismi per litro. Il fenomeno risulta tuttavia piuttosto contenuto, con fioriture occasionali e limitate.

Per il Golfo di Napoli si segnalano due sottosistemi: uno di acque aperte, con caratteristiche oligotrofiche, essenzialmente influenzato dall'avvicendarsi stagionali di masse d'acqua, di origine esterna, l'altro, litorale, in cui hanno luogo pronunciati fenomeni di eutrofizzazione, determinati dagli apporti di quasi tutto l'arco costiero. Nonostante questa situazione, nelle acque del Golfo di Napoli non si verifica alcuna marcata ed appariscente colorazione delle acque.

Per quanto riguarda le coste tirreniche calabresi non vengono segnalate fioriture algali di rilievo.

Passando alle isole, sia la costa orientale che occidentale della Sardegna risultano indenni da episodi di eutrofizzazione.

Per la Sicilia, invece, a partire dal 1969, le acque della costa nord occidentale, fra Capo Calavà e Capo Rasocolmo, sono sede di intense fioriture algali dovute allo sviluppo di organismi piuttosto rari o del tutto assenti nelle normali fitocenosi planctoniche locali. Casi di eutrofizzazione, segnalati nel Golfo di Palermo, risultano invece assenti in corrispondenza di Messina.

Costa ionica e canale di Sicilia.

La rada di Augusta e le acque circostanti sono sede di episodi di eutrofizzazione di una certa gravità, così come a sud del porto di Catania ed in corrispondenza di Gela. Nel Golfo di Taranto esistono, fin dal 1930, indicazioni di casi di « mare rosso », che interessano particolarmente il Mar Piccolo, soprattutto nei mesi di luglio e agosto.

Costa adriatica.

Segnalazioni di fioriture algali nei mesi di giugno, luglio ed agosto si hanno per il litorale di Brindisi ed il Golfo di Manfredonia. Anche per le coste molisane, in particolare alla foce del Biferno, sono riportate indicazioni relative a proliferazioni abnormi di alghe verificatesi a partire dagli anni '70.

Fatti definiti di « mare sporco », dovuti prevalentemente a diatomee sono peraltro noti per le acque litorali marchigiane e casi di « mare rosso » per fioriture di di-

noflagellati hanno interessato anche ampi tratti della costa abruzzese.

Per quanto riguarda le acque costiere dell'Emilia-Romagna, invece, per almeno un centinaio di chilometri a sud del delta padano è in atto il più grave fenomeno di eutrofizzazione marina mai rilevato nell'intero bacino del Mediterraneo.

A partire dal 1976 questo fenomeno è andato assumendo connotati di cronicità sempre più marcati, con fioriture algali che in parecchi casi hanno raggiunto intensità che trovano pochi confronti nella letteratura internazionale.

A nord del delta del Po il fenomeno si attenua notevolmente, con l'inclusione del Golfo di Trieste, per il quale viene peraltro segnalata una condizione « pesante dal punto di vista ecologico » in corrispondenza della città.

Questo quadro, come precisato, si riferisce alla fine dello scorso decennio, ma in larga misura può essere considerato valido ancora oggi.

Le varianti che, rispetto ad esso, si sono presentate negli ultimi quattro-cinque anni, riguardano in particolar modo lo Adriatico settentrionale e consistono sostanzialmente in una graduale espansione dell'area in cui si verificano le fioriture algali. Sono del novembre 1984 gli episodi registrati nelle acque aperte antistanti il Lido di Venezia e casi di comparsa di biomasse algali ad altissima densità (fino a 450 mg/m^3 di clorofilla, valore questo estremamente elevato se si considera che un'acqua è considerata già eutrofizzata a partire da 10 mg/m^3 di clorofilla) sono stati riscontrati negli stessi mesi nelle acque delle Marche in corrispondenza di Pesaro, Fano, Falconara ed Ancona.

Per quanto attiene i fenomeni di eutrofizzazione dell'Adriatico settentrionale, entrando più nello specifico, le indagini condotte per circa un decennio lungo le coste del Veneto, della Emilia-Romagna e delle Marche, particolarmente nell'ambito del progetto finalizzato del CNR « Promozione della qualità dell'ambiente », hanno consentito di stabilire tre presupposti sufficientemente attendibili sui quali impostare, nell'attuale fase di emergenza, un primo intervento di risanamento.

Il primo presupposto riguarda il fattore causale dell'eutrofizzazione, che è stato individuato principalmente nel fosforo.

Su un totale di 3.922 campioni esaminati nel periodo 1977-80 questo elemento è risultato infatti determinante nell'85 per cento dei casi. Nel restante 15 per cento è invece l'azoto ad assumere il ruolo di fattore potenziale di eutrofizzazione.

Il secondo presupposto si identifica con la scelta di intervenire comunque ed in tutti i casi sul fosforo, operata in base a considerazioni tecniche ed economiche secondo le quali un intervento sul fosforo è possibile mentre sull'azoto è, al presente, improponibile.

Il terzo presupposto, che discende direttamente dai due precedenti e che costituisce la fondamentale premessa tecnico-scientifica alla base del presente provvedimento di urgenza per l'ulteriore riduzione del tenore di fosforo nei detersivi, consiste nel fatto che, tra le diverse fonti di generazione del fosforo, questa è la più facilmente controllabile nel breve periodo.

Altri tipi di interventi, di efficacia paragonabile in termini di riduzione dei carichi di fosforo immessi nei corpi idrici, relativi soprattutto ai settori agricolo, zootecnico e della depurazione degli scarichi civili, ma che comportano necessariamente sia una profonda revisione che un rilevante rifinanziamento della normativa vigente a tutela delle acque dall'inquinamento (dell'ordine dei 15.000 miliardi di lire a costi 1985, secondo quanto risulta dalle previsioni dei piani o dei primi programmi regionali di risanamento idrico) non potranno invece esplicare effetti positivi se non in tempi assai più lunghi.

A questo ordine di valutazioni si è ispirato il provvedimento di urgenza adottato dal Governo con il decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463.

Con questo decreto è stata messa in opera una manovra di progressiva riduzione della percentuale di composti di fosforo nei detersivi (la misura vigente è quella del 5 per cento, stabilita per i detersivi da bucato dall'art. 2-*bis* del decreto

legge 30 dicembre 1981, n. 801 (convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 62), da realizzare in due fasi, nel breve e nel medio periodo, secondo le fattibilità accertate attraverso una verifica dell'attuale stato delle tecnologie per quanto riguarda la formulazione e la produzione dei detersivi sintetici.

Nella prima fase, che prendeva vigore dal 31 ottobre 1985, si procedeva ad un iniziale abbassamento delle quantità ammesse in relazione ai vari tipi di detersivi. Le nuove percentuali stabilite erano le seguenti:

4,50 per cento per i detersivi da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i detersivi da bucato a mano e per comunità;

6,00 per cento per i detersivi da lavastoviglie;

2,00 per cento per i detersivi per piatti a mano.

Le misure sopraindicate erano il frutto delle conclusioni raggiunte dalla Commissione istituita dall'art. 3 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

La Commissione riteneva infatti che percentuali più basse di composti di fosforo avrebbero potuto rivelarsi non compatibili con la piena conservazione dell'effetto detergente senza modificare le condizioni di impiego delle sostanze alternative.

Nel contempo veniva messa in opera, a scadenza ravvicinata, la procedura necessaria a consentire – mediante la revisione della vigente disciplina di impiego dei sostituenti del fosforo – il successivo passaggio (stabilito al 1° settembre 1986) all'obbligo di predisporre dei detergenti sintetici per bucato con una percentuale di fosforo non superiore al 2,5 per cento.

Le valutazioni delle competenti sedi tecnico-scientifiche concordano infatti nel ritenere che la praticabilità, sia dal punto di vista sanitario che delle capacità produttive, di una riduzione consistente del fosforo, quale è la misura del 2,50 per cento, è condizionata alla possibilità di avvalersi di altre sostanze capaci di dispiegare effetti equivalenti a quelli del fosforo, occorrendo pertanto un pregiudiziale intervento teso a modificare la vigente disciplina in ordine ai tipi e alle quantità di tali prodotti utilizzabili per la formazione di detersivi.

Il provvedimento, così congegnato nelle sue linee essenziali, passava all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

È opportuno ricordare che il decreto-legge, pervenendo nella sede parlamentare, si è incanalato in un preesistente filone propositivo costituito da varie proposte di legge pendenti in entrambi i rami.

Al Senato, l'approfondimento della materia aveva già raggiunto uno stadio molto avanzato, giacché le Commissioni congiunte Sanità ed Industria avevano da poco licenziato per l'Aula un testo ugualmente orientato a combattere l'eutrofizzazione agendo sul fosforo presente nei detersivi.

Nel corso della discussione parlamentare, prima al Senato e poi alla Camera, si è potuto registrare da un lato un largo consenso sui contenuti, tempi e modalità delle due fasi di progressiva riduzione del fosforo attivate dal decreto-legge; dall'altro un non meno diffuso convincimento della necessità di dare maggiore incisività alla nuova disciplina sui detersivi ed un più largo respiro alla iniziativa legislativa, per far sì che l'azione di contenimento dell'eutrofizzazione delle acque possa svilupparsi secondo una visione allargata a tutte le cause del fenomeno e a tutte le conseguenti possibilità di intervento, anche se in tempi diversi, non trascurando al contempo la opportunità di mettere in opera misure compensative degli effetti indotti, in campo occupazionale, dalle nuove tecniche produttive dei detersivi.

Purtroppo il decreto-legge, notevolmente arricchito nei suoi contenuti secondo le linee suaccennate, non ha potuto raggiungere, nei termini costituzionali, il traguardo della conversione.

La vicenda non poteva però considerarsi conchiusa con questa, pur amara constatazione; la mancata conversione lasciava infatti una non accettabile carenza

di iniziativa dello Stato a fronteggiare una situazione di grave pericolo ambientale.

Di qui la determinazione di provvedere nuovamente in via di decretazione d'urgenza, con un testo che tenga conto degli apporti della vicenda parlamentare.

Il decreto esordisce con un articolo espositivo delle sue finalità e delle linee generali di intervento che intende percorrere.

La manovre di progressiva riduzione del fosforo presente nei preparati è regolata, secondo quattro fasi, dagli articoli 2, 3, 6 e 7.

Gli articoli 2 e 3 riproducono sostanzialmente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge non convertito, con due variazioni procedimentali per la determinazione della nuova disciplina dei sostituenti tese ad allargare il quadro partecipativo (regioni ed associazioni di consumatori).

È da sottolineare che mentre la prima riduzione (articolo 2) agisce su tutti i tipi di preparati, i successivi abbattimenti sono riservati ai preparati da bucato, escludendo quelli per lavastoviglie.

A tale scelta si è pervenuti prendendo atto, da un lato delle estreme difficoltà tecniche di scendere, per questi ultimi, sotto il 6 per cento, dall'altro della estremamente modesta incidenza, nell'apporto complessivo di fosforo nelle acque, del contributo recato da questo prodotto (si consideri che a fronte delle 21.800 tonnellate annue di fosforo recapitate dai detersivi per bucato, nello stesso periodo di tempo la quantità proveniente da detersivi per lavastoviglie è di sole 2.091 tonnellate). Di qui una più che ragionevole considerazione del rapporto costi/benefici che avvalora tale determinazione.

L'attuazione di ulteriori abbattimenti del fosforo al di sotto del 2,50 per cento è regolata in forma flessibile, per la necessità di tener conto degli effetti provocati sulla salute umana e sull'ambiente dalle nuove tecniche di produzione di detersivi con l'uso di sostituenti, in particolare il NTA, a proposito del quale anche in campo internazionale si registrano atteggiamenti discordanti (proibizione dell'NTA nello Stato di New York, sua completa liberalizzazione nella Confederazione Elvetica). Da ciò la necessità di mettere parallelamente in opera un piano di monitoraggio (articolo 5) diretto a verificare la presenza e la dimensione dei suddetti effetti, in modo da poter disporre di una adeguata base conoscitiva per poter responsabilmente decidere sulle possibilità di prescrivere aliquote inferiori al 2,50 per cento (articolo 6).

Con la predisposizione di un piano di monitoraggio e la sua attuazione entro il 31 ottobre 1987 si acquisiranno sufficienti elementi di valutazione che consentono di prevedere una scadenza inderogabile per adottare, con decreto interministeriale, una decisione di ulteriore abbassamento fino all'1 per cento. È previsto che nei casi in cui i risultati del monitoraggio siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, possa emettere le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.

In questa delicata fase decisionale l'operato del Governo si svolgerà con la vigile presenza del Parlamento, prevedendosi la relazione ad esso dei risultati del piano di monitoraggio.

Con l'articolo 7, procedendosi nella stessa logica, e quindi con la stessa tecnica e la stessa cautela, si pone in prospettiva la definitiva eliminazione dei composti di fosforo nella produzione dei detersivi.

Questa azione così delineata è poi affiancata da una nuova regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio, per evitare che il fosforo abbattuto nei detersivi ricompaia in altra collocazione (articolo 4).

Con gli articoli 8 e 9 si detta una appropriata disciplina per la presentazione al pubblico dei detersivi che renda chiara e nota la loro composizione, fornendo all'utente tutte le indicazioni necessarie per un uso corretto del prodotto che, evitando l'impiego di quantità eccessive, fornirà un altro contributo ai fini della legge. A questo scopo è parso anche

opportuno estendere l'intervento alla presentazione pubblicitaria dei detersivi, prescrivendosi che il messaggio pubblicitario includa (come già avviene per alcuni prodotti) l'invito a seguire le istruzioni per l'uso.

Il provvedimento non intende trascurare il ruolo coadiuvante che può svolgere l'abbattimento del fosforo realizzabile negli impianti di depurazione; a tal fine (articolo 10) si dispone un intervento finanziario dello Stato a favore delle regioni rivierasche sull'Adriatico, che vorranno incentivare la defosfatazione mediante concorso nella spesa a favore degli enti gestori degli impianti medesimi.

L'articolo 11 prende in considerazione gli effetti che la mutata tecnica produttiva dei detersivi potrà arrecare sulla vitalità economica degli stabilimenti che attualmente producono i composti di fosforo. Al fine di evitare crisi occupazionali, si promuovono obiettivi di riconversione industriale, mediante gli strumenti forniti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, nella cui dotazione finanziaria si riservano allo scopo 20 miliardi.

L'articolo 12 estende la visione del provvedimento all'altra causa dell'inquinamento da fosforo, costituita dai fertilizzanti fosfatici. Si predispone quindi una prima fase di indagine diretta ad individuare i più opportuni mezzi di intervento per ridurre questa forma di apporto del fosforo, fissando già una scadenza per la messa a punto di proposte concrete.

L'articolo 13 detta le modalità con cui si provvede alla vigilanza sull'applicazione delle nuove norme, riproducendo le soluzioni accolte nei precedenti provvedimenti legislativi su questa stessa materia.

L'articolo 14, infine, statuisce sulle sanzioni che, pur restando di natura pecuniaria, si collocano nella sede penale in coerenza con il valore primario degli interessi tutelati e si articolano su tre livelli che assicurano le opportune graduazioni in rapporto alla gravità delle violazioni, prevedendo in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 25 novembre 1985, n 667, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 277 del 25 novembre 1985*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema,

ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi,

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985,

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione

ARTICOLO 2.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

ARTICOLO 3.

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori quattro mesi.

ARTICOLO 4.

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

ARTICOLO 5.

Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone:

a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 3, comma 1, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;

b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il 31 ottobre 1987, ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi

di monitoraggio di cui all'articolo 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità

2 Entro il 30 novembre 1987, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento di composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta fino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria

3 Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma 1 siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n 833, anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto

ARTICOLO 7

Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili nei preparati per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi

ARTICOLO 8

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo Deve essere altresì apposta, con caratteri di evidenza, la seguente espressione « Attenzione il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi Non eccedere nell'uso »

ARTICOLO 9

Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalita ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio

ARTICOLO 10.

1. Le regioni possono concorrere alle spese sostenute dagli enti gestori di impianti di depurazione per l'abbattimento del fosforo.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni rivierasche ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ARTICOLO 11.

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria indotti dal presente decreto, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. I progetti di riconversione sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto 1, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

ARTICOLO 12.

1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nelle acque costiere a seguito del dilavamento dei ter-

reni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

ARTICOLO 13.

Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto provvedono le province, le quali si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

ARTICOLO 14.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 15.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

2 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n 463, non convertito in legge

ARTICOLO 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI – ZANONE – MARTINAZZOLI – ALTISSIMO – DEGAN – PANDOLFI – ROMITA – GORIA

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI